



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

P.U. n. 25-1/2026

1. RICORRENTE: **La società G.M.G EDILIZIA SRL** con sede a Treviolo (BG) in Via Roma n°100, C.F. 04639750167, nella persona dell'amministratore unico e del legale rappresentante pro tempore Valter Pezzotti, rappresentata e difesa in forza di delega in calce al presente atto dall'avv. Simone Ferrari del Foro di Parma (cod. fisc.: FRR SMN 76L07 B042 M) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Parma in galleria bassa dei Magnani n°3, il quale procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazione al numero di fax 0521/231953 oppure alla casella pec: simone.ferrari@pec.giuffre.it

2. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

3. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

4. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO

5. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA – UFF. REGISTRO DELLE IMPRESE

6. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **EDIL CAIRO SRLS, (c.f. e p. iva n. 09999060966)**, con sede in Brugherio (MB) via Volturmo 80 CAP 20861, edilcairosrls@pec.it.

dichiara



la presente procedura “*principale*” ai sensi dell’art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848)

nomina

la dott.ssa **Caterina Giovanetti** Giudice Delegato per la procedura

nomina

il dott. Raffaele Pisano (c.f. PSNRFL63S17E979B), curatore, professionista con studio in Monza, Vicolo Lambro 1, pec pisano@pec.vergalloassociati.it, che alla luce dell’organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all’art. 213 CCI, con invito ad accettare l’incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce

il giorno 1 dicembre 2026 ore 10,45, per procedere all’esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna



il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza del 02 luglio 2026

Il Presidente estensore

dott.ssa Caterina Giovanetti

